

Allegato A**Condizioni Tecniche per il servizio di connessione alla rete elettrica di e-distribuzione S.p.A.****DEFINIZIONI**

Ai fini delle presenti Condizioni Tecniche si applicano le seguenti definizioni:

Apparecchiatura di misura: l'insieme delle apparecchiature necessarie per garantire l'effettuazione delle misure e l'acquisizione dei dati di misura di potenza ed energia elettrica. Comprende il misuratore e, ove necessari, i riduttori di tensione (TV) e i riduttori di corrente (TA), i dispositivi di elaborazione, registrazione e telecomunicazione delle misure di energia elettrica, nonché il cablaggio, il *software* e tutti gli altri equipaggiamenti necessari per garantire la trasmissione delle misure di energia elettrica.

ARERA o Autorità: è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Cliente o Cliente Finale: è la persona fisica o giuridica che non esercita attività di distribuzione, che preleva energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi - anche attraverso reti interne di utenza e linee dirette - e che è destinatario del Servizio di Connessione in relazione al Punto di Prelievo.

Connessione: è il collegamento a una rete di un impianto elettrico per il quale sussiste, almeno in un punto, la continuità circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete medesima.

Contratto di dispacciamento: è il contratto relativo al servizio di dispacciamento di energia elettrica stipulato dall'Utente del Trasporto con il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale - Terna S.p.A. - ai sensi degli articoli 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 79 del 16 marzo 1999 e successive modifiche e integrazioni.

Contratto di Trasporto o Contratto per il Servizio di Trasporto: è il contratto, stipulato tra il Distributore e l'Utente del Trasporto, avente come oggetto la prestazione del Servizio di Trasporto per conto del Cliente Finale.

Cottimo o Fornitura a forfait: fornitura in assenza del misuratore per la quale l'ammontare di energia prelevata viene determinato in base al valore di potenza nominale e alle ore di utilizzo.

Attivazione della connessione: è l'energizzazione del Punto di Consegna nuovo o precedentemente disattivato.

Condizioni Tecniche per il Servizio di Connessione alla rete elettrica o Condizioni Tecniche: sono le presenti condizioni, aventi come oggetto gli obblighi incombenti sul Cliente Finale per l'attivazione e il mantenimento della connessione alla rete elettrica di e-distribuzione.

Distributore o e-distribuzione: è la società e-distribuzione S.p.A. società con unico socio, soggetta a direzione e coordinamento di ENEL S.p.A., con sede in Roma, Via Domenico Cimarosa n. 4, Capitale Sociale Euro 2.600.000.000, Iscritta nel Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale 05779711000- R.E.A. 922436 - Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009.

Impianti e apparecchi del Cliente: sono quelli situati a valle del Punto di Connessione, nella titolarità e responsabilità del Cliente.

Impianti e apparecchi del Distributore e/o del gestore di rete: sono quelli di competenza o di proprietà del Distributore e/o gestore di rete con obbligo di connessione di terzi.

Mandato per la stipula e gestione del Contratto di Trasporto: è il mandato senza rappresentanza, conferito dal Cliente all'Utente del Trasporto ai sensi dell'art. 4.4 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 111/06, per la stipula con il Distributore del Contratto di Trasporto e per la gestione del Servizio di Trasporto di energia elettrica in relazione ai singoli Punti di prelievo.

Mandato per la gestione di alcune attività riferite al Servizio di Connessione: è il mandato senza rappresentanza conferito dal Cliente all'Utente del Trasporto per lo svolgimento, a nome dell'Utente del Trasporto e per conto del Cliente, delle pratiche e di alcune attività riferite al Servizio di Connessione.

PESSE: è il "Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico" adottato dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale, ora Terna S.p.A., ai sensi della deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) del 9 novembre 1979.

Potenza disponibile: è la massima potenza prelevabile in un Punto di Prelievo senza che il Cliente sia disalimentato, per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento.

Punto di Connessione: è il punto di confine, posto a valle dell'Apparecchiatura di misura, tra gli Impianti e apparecchi del Distributore e/o del gestore di rete e gli Impianti e apparecchi del Cliente.

Punto di Prelievo: è il singolo punto di prelievo in cui l'energia elettrica viene prelevata da una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un Cliente.

RIGEDI: procedura di riduzione della generazione distribuita a seguito di richiesta di Terna S.p.A. per garantire la sicurezza del Sistema Elettrico Nazionale.

Servizio di Connessione: è il servizio di cui usufruisce il Cliente per la connessione degli Impianti e apparecchi del Cliente alla rete del Distributore o del gestore di rete competente.

Terna: Terna S.p.A.

TIC: Delibera ARERA n. 616/2023/R/eel e ss.mm.ii. recante il "*Testo integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione*".

TIQC: Allegato B alla Delibera ARERA n. 617/2023/R/eel e ss.mm.ii., recante il "*Testo integrato della regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica*".

TIQD: Allegato A alla Delibera ARERA n. 617/2023/R/eel e ss.mm.ii., recante il "*Testo Integrato della Regolazione Output-Based dei servizi di Distribuzione dell'Energia Elettrica*".

TIT: Delibera ARERA n. 616/2023/R/eel e ss.mm.ii., recante il "*Testo integrato delle disposizioni tariffarie per l'erogazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica*".

Trasporto o Servizio di Trasporto: il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica erogato dall'impresa distributrice, nonché il servizio di trasmissione contrattualizzato e fatturato dalla medesima impresa per conto di Terna.

Utente del Trasporto o Utente: è la persona fisica o giuridica che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di trasmissione e distribuzione, e che,

- stipula con il Distributore, in nome e per conto proprio oppure in nome proprio e per conto del Cliente, il Contratto di Trasporto e gestisce il relativo rapporto (in quest'ultimo caso, sulla base del *Mandato per la stipula e gestione del Contratto di Trasporto*);
- gestisce inoltre, in nome e per conto proprio oppure in nome proprio e per conto del Cliente - ove previsto dalla regolazione ovvero nel caso in cui questi gli abbia specificamente conferito il *Mandato per la gestione di alcune attività riferite al Servizio di Connessione* - le attività connesse all'esecuzione del Servizio di Connessione.

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto ed efficacia delle Condizioni Tecniche.

1.1 Le presenti Condizioni Tecniche disciplinano gli adempimenti tecnici e operativi che il Cliente Finale deve rispettare per l'attivazione e il mantenimento del Servizio di Connessione e per l'utilizzo della rete di distribuzione, funzionali all'erogazione del Servizio di Trasporto per i Punti di prelievo come individuati ai sensi dell'art. 3.

1.2 Le presenti Condizioni Tecniche acquistano efficacia nei confronti di e-distribuzione attraverso la sottoscrizione del Contratto di Trasporto intercorrente tra e-distribuzione e l'Utente del Trasporto, di cui le presenti Condizioni Tecniche sono parte integrante, ovvero con l'accettazione, da parte dell'Utente del Trasporto, del Mandato per la gestione di alcune attività riferite al Servizio di Connessione, rilasciato dal Cliente Finale in suo favore.

1.3. Il Mandato per la gestione di alcune attività riferite al Servizio di Connessione si intende tacitamente accettato dall'Utente del Trasporto, laddove sia previsto dalla regolazione ovvero nel caso in cui quest'ultimo trasmetta al Distributore una richiesta di connessione in nome proprio e per conto del Cliente Finale.

Art. 2 Condizioni del Servizio di Connessione in relazione ai singoli Punti di prelievo.

2.1 Il Servizio di Connessione è sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) gli Impianti e apparecchi del Cliente, nei Punti di Prelievo, sono connessi alla rete elettrica del Distributore, ovvero del gestore di rete competente, e soddisfano le regole tecniche di connessione relative alla rete di appartenenza, secondo la normativa, anche regolatoria e tecnica, vigente;
- b) il Cliente ha prestato il proprio consenso o ha ottenuto, nei casi previsti dalla regolazione e a propria cura, da parte del proprietario dell'immobile nel quale si trova il Punto di Prelievo connesso alla rete, l'autorizzazione all'esecuzione, mantenimento in opera ed esercizio dei necessari impianti che potranno essere utilizzati dal Distributore e/o gestore di rete competente anche per connessioni di altri Clienti. In particolare:
 - l'art. 8.5 TIC prevede che il richiedente una prestazione relativa al Servizio di Connessione, fatti salvi i casi di edifici con non più di quattro unità immobiliari, deve impegnarsi a rendere disponibili, su specifica richiesta scritta motivata del gestore di rete, locali e/o porzioni di terreno adeguati alla realizzazione delle eventuali cabine di trasformazione. In tal caso il gestore della rete è tenuto a corrispondere al proprietario un compenso commisurato al valore di mercato dei locali o dei terreni. Il gestore di rete riporta nell'offerta l'ammontare del compenso. L'art. 9.4 TIC prevede che nel caso l'installazione delle Apparecchiature di misura richieda opere che ricadono nell'ambito delle proprietà condominiali, i permessi e le autorizzazioni devono essere messi a disposizione da parte del richiedente.
 - ai sensi dell'art. 14.2 TIC, il richiedente una connessione in media tensione è tenuto a rendere disponibile al gestore di rete un locale, con agevole accesso da strada aperta al pubblico, per l'installazione delle apparecchiature di consegna dell'energia e di misura. In tali casi, il Distributore e/o gestore rimane proprietario degli impianti e apparecchi che installerà nei suddetti locali e potrà utilizzarli per connessioni di terzi. Ove tale utilizzo sia prevalente rispetto al Servizio di Connessione del richiedente, resta in facoltà del proprietario del locale di richiedere al Distributore e/o gestore di rete competente un equo compenso, quale corrispettivo per l'utilizzo del locale, anche in caso di cessazione del Servizio di Connessione in proprio favore;
- c) i Clienti non hanno obbligazioni pecuniarie insolute verso il Distributore relative ad altri contratti di trasporto e/o vettoriamiento, ovvero relative alla connessione e/o allacciamento alla rete, nonché ad eventuali regolamenti di esercizio sottoscritti con il gestore di rete competente;
- d) sussistono autorizzazioni, permessi, servitù e quant'altro necessario alla costruzione ed esercizio degli impianti occorrenti.

2.2 Ove gli Impianti e apparecchi del Cliente non siano connessi alla rete, il Distributore provvede alla realizzazione degli impianti occorrenti per addurre l'energia fino al Punto di Connessione, alle condizioni tecniche ed economiche e con la tempistica prevista nello specifico preventivo che sarà trasmesso dal Distributore medesimo nel rispetto della normativa vigente.

2.3 Ferme restando le condizioni di cui ai precedenti commi 2.1 e 2.2, l'attivazione del servizio avverrà nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti dalle deliberazioni dell'ARERA.

Art. 3 Individuazione dei Punti di Prelievo e delle relative caratteristiche particolari.

3.1 L'aggiornamento dei dati costituenti il Registro Centrale Ufficiale (RCU) è messo a disposizione degli Utenti del Trasporto nelle modalità definite da ARERA con la Delibera 628/2015/R/EEL e s.m.i.

Art. 4 Caratteristiche generali del Servizio di Connessione.

4.1 Le caratteristiche generali dell'energia elettrica trasportata sono:

Potenza impegnata: Ai sensi del TIT, è

- i) la potenza contrattualmente impegnata ove consentito;
- ii) il valore massimo della potenza prelevata nel mese, per tutti gli altri casi.

e-distribuzione SpA – Società con unico socio - Sede legale 00198 Roma, Via Domenico Cimarosa n. 4 – Registro Imprese di Roma e Codice fiscale 05779711000 – R.E.A. 922436 - Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009 - Capitale Sociale Euro 2.600.000.000 i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA

Frequenza - Il valore della frequenza nominale è di 50 Hz.

Tensione: come definito dalla Norma CEI EN 50160- e richiamato nella CEI 0-21 (rif. par.5)

Tolleranze - come definite dalla Norma CEI EN 50160.

Fattore di potenza ed energia reattiva: Il valore del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico non deve essere inferiore a 0,90 in fascia 1 e in fascia 2 e quello medio mensile non deve essere inferiore a 0,70. Non è consentita l'immissione in rete di energia reattiva nei Punti di Prelievo nella titolarità di Clienti Finali. Nei casi in cui non siano rispettate tali disposizioni, il Distributore può chiedere l'adeguamento degli impianti, pena la sospensione del servizio. In nessun caso l'impianto del Cliente deve erogare energia reattiva verso la rete del Distributore. I corrispettivi per prelievi e immissioni di energia reattiva da parte dei Clienti Finali si applicano secondo quanto definito dalla normativa regolatoria *pro tempore* vigente. Per i Punti di Prelievo dotati di misuratore programmato quattrorario per la registrazione dei prelievi, il valore del fattore di potenza sarà determinato con riferimento ai prelievi di ciascuna fascia oraria.

Art. 5 Potenza disponibile.

5.1 Il valore di Potenza disponibile, indicato dal Cliente Finale e posto a base del calcolo degli oneri di allacciamento, corrisponde al fabbisogno massimo di potenza del Cliente medesimo. Tale valore costituisce a tutti gli effetti il livello di potenza massima prelevabile e reso disponibile dal Distributore e, pertanto, non sono consentiti prelievi eccedenti la Potenza disponibile, salvo quanto previsto nel successivo art. 6.

Art. 6 Prelievi eccedenti la Potenza disponibile e riduzione della Potenza disponibile.

6.1 Ai sensi dell'art. 8.1 del TIC, non è consentito al Cliente Finale alcun prelievo di potenza oltre il limite della Potenza disponibile. Qualora il Cliente Finale abbia bisogno di effettuare in maniera sistematica prelievi di potenza in eccedenza al valore della Potenza disponibile deve presentare una richiesta al gestore di Rete o all'Utente del Trasporto, a seconda dei casi, per l'adeguamento della Potenza disponibile.

6.2 In caso di prelievi sistematici eccedenti il livello della Potenza disponibile da parte del Cliente, ai sensi dell'art.8.2 del TIC, il Distributore può procedere d'ufficio all'addebito dei contributi per l'adeguamento della Potenza disponibile addebitando all'Utente del Trasporto, titolare del servizio al momento dell'emissione della fattura, l'importo corrispondente al suddetto adeguamento del contributo di allacciamento. Nell'ipotesi predetta, la Potenza disponibile del Punto di Prelievo deve intendersi automaticamente modificata soltanto in seguito al pagamento del predetto contributo e al completamento delle attività necessarie all'adeguamento degli impianti, a cura del Distributore o del Cliente.

6.3 Qualora invece, in relazione alla capacità degli impianti del Distributore, l'aumento della Potenza disponibile ai sensi dell'art. 6.2 non fosse possibile, il Distributore, fermo restando la fatturazione dei prelievi in base alla potenza prelevata, informa l'Utente del Trasporto e il Cliente Finale del divieto di superamento della Potenza disponibile, richiedendo l'immediata cessazione dei prelievi di potenza eccedenti il limite contrattuale. Se il Cliente effettua comunque prelievi eccedenti la Potenza disponibile, il Distributore può sospendere i Servizi di Connessione fino alla richiesta di adeguamento della potenza da parte del Cliente finale.

6.4 Ai sensi dell'art. 8.9 del TIC, il Cliente ha facoltà di richiedere la riduzione della Potenza disponibile e in tal caso prende atto che, in caso di successivi incrementi di potenza, dovrà corrispondere i corrispettivi disciplinati da ARERA anche per la quota potenza oggetto della rinuncia, come regolato all'art. 8.10 del TIC.

6.5 In ogni caso il Cliente risponde di tutti i danni arrecati al Distributore o ai terzi in conseguenza di un prelievo eccedente la Potenza disponibile, ivi inclusi quelli relativi alla qualità del servizio erogato in termini di continuità della fornitura e qualità della tensione.

Art. 7 Modifiche delle caratteristiche del Servizio di Connessione su iniziativa del Cliente.

7.1 Il Cliente in bassa tensione è obbligato a richiedere le prestazioni di competenza del Distributore esclusivamente per il tramite dell'Utente del Trasporto, ad eccezione dei seguenti casi in cui potrà rivolgersi direttamente al Distributore (art.1.4 del TIQC):

- reclami scritti o richieste scritte di informazioni relativi ai servizi di distribuzione o di misura;
- richieste di preventivo per l'esecuzione di lavori in assenza di contratto di fornitura;
- richieste di esecuzione di lavori senza l'attivazione della fornitura;
- richieste di spostamenti di linee ed impianti elettrici che non siano funzionali allo spostamento dell'Apparecchiatura di misura del Cliente richiedente;
- richieste di spostamento di prese non attive, se effettuate da un richiedente diverso dal subentrante;
- richieste di spostamento comune di almeno quattro apparecchi di misura effettuate da amministratori di condominio per conto dei Clienti.

7.2 Il Cliente in media tensione, in presenza di un contratto di fornitura stipulato con un Utente del Trasporto, può richiedere le prestazioni di competenza del Distributore (art. 1.6 del TIQC), per il tramite dell'Utente del Trasporto, avendo conferito mandato a quest'ultimo per la sottoscrizione dei Contratti di Trasporto e dispacciamento, o direttamente al Distributore. In quest'ultimo caso il Distributore informa tempestivamente l'Utente del Trasporto delle eventuali variazioni inerenti alla fornitura che abbiano risvolti di carattere contrattuale.

7.3 Con riferimento alle forniture a forfait è responsabilità del Cliente Finale comunicare la richiesta di passaggio del trattamento a misura quando non sussistano più le condizioni di antieconomicità che hanno determinato la mancata installazione del misuratore. Il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dell'impianto o comunque qualsiasi situazione in cui il consumo dell'impianto si discosti da quanto contabilizzato nel forfait dal Distributore, in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente sulle accise.

Art. 8 Corrispettivi, modalità di fatturazione e pagamento

8.1 In relazione al Servizio di Connessione, saranno applicate le condizioni economiche per l'erogazione del Servizio di Connessione stabilite da ARERA.

8.2 Nel caso di una richiesta di annullamento di una qualsiasi prestazione da parte del Cliente o in caso di annullamento di una qualsiasi prestazione da parte del Distributore dovuto a un inadempimento del Cliente, il Distributore addebiterà le spese documentabili e non altrimenti recuperabili, sostenute fino al momento dell'annullamento, nonché gli eventuali oneri necessari al ripristino delle condizioni iniziali.

8.3 In caso di annullamento della prestazione, il Distributore restituirà al Cliente la quota di corrispettivo già versato, laddove eccedente le spese e oneri di cui al punto 8.2; negli altri casi, tratterà il corrispettivo a parziale rimborso delle spese e oneri menzionati.

8.4 Il Distributore può addebitare al Cliente le eventuali spese sostenute in relazione al mancato pagamento di quest'ultimo, quali quelle relative alle comunicazioni di sollecito di pagamento.

8.5 Ove la richiesta della prestazione sia effettuata dall'Utente del Trasporto, le relative fatture saranno emesse a nome dell'Utente del Trasporto medesimo e da quest'ultimo pagate per conto del Cliente.

Art. 9 Modifiche delle caratteristiche del Servizio di Connessione su iniziativa del Distributore.

9.1 Il Distributore e/o gestore di rete competente può modificare le caratteristiche dell'energia che fornisce ai Clienti ovvero i propri impianti, nonché i criteri di esercizio della rete, sulla base dell'evoluzione della normativa, del progresso tecnologico che interessa sistemi e apparecchiature e della situazione regolatoria, alla luce delle

più recenti e affidabili innovazioni tecniche e scientifiche, o a standard internazionalmente accettati. La necessaria trasformazione degli impianti e apparecchi deve aver luogo a cura del Distributore e del Cliente, per quanto di rispettiva proprietà. Il Distributore e/o gestore di rete competente avverte il Cliente, mediante idonea comunicazione. Se il Cliente dovrà, in conseguenza della modifica, provvedere all'adeguamento dei propri impianti ed apparecchi, detta comunicazione sarà inviata con un anticipo di almeno sei mesi. Analoga comunicazione sarà inviata dal Distributore e/o gestore di rete competente anche all'Utente del Trasporto. I costi per la trasformazione degli impianti e apparecchi sono a carico del Distributore e/o gestore di rete competente e del Cliente per quanto di rispettiva proprietà.

Art. 10 Impianti e apparecchi del Cliente.

10.1 Gli Impianti e apparecchi del Cliente devono essere conformi alla vigente normativa tecnica e, in particolare, alle norme di legge e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Il loro uso non deve provocare disturbi alla rete del Distributore e/o gestore di rete competente. In particolare:

- a) gli Impianti e apparecchi del Cliente sono progettati, tenendo presente che, con la connessione, l'impianto stesso non deve influenzare negativamente il funzionamento della rete alla quale è connesso, né deve danneggiare gli altri Clienti;
- b) gli Impianti e apparecchi del Cliente devono essere progettati e realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e tutela dell'incolumità delle persone e cose. L'esecuzione degli impianti deve avvenire utilizzando materiali e componenti realizzati e installati a regola d'arte;
- c) gli Impianti e apparecchi del Cliente non devono immettere disturbi sulla rete alla quale sono connessi eccedendo i limiti previsti dalle vigenti norme sulla compatibilità elettromagnetica; in particolare i disturbi generati dagli Impianti e apparecchi del Cliente devono essere contenuti, in conformità alle stesse prescrizioni e limitazioni adottate dal Gestore della Rete di Trasmissione nazionale nei confronti delle reti di distribuzione ad essa connessa di pari tensione;
- d) le protezioni contro i guasti interni devono provvedere ad isolare tempestivamente e selettivamente la sola parte coinvolta dell'impianto del Cliente, compatibilmente con lo schema di connessione adottato, senza coinvolgere la rete alla quale è connesso il medesimo impianto ovvero quelli di altri Clienti;
- e) in caso di connessione alla rete con impianto trifase, il Cliente deve mantenere equilibrati sulle fasi i prelievi di potenza attiva e reattiva;
- f) i circuiti del Cliente alimentati da altre disponibilità di energia elettrica devono essere predisposti - salvo diversa specifica pattuizione - in modo che gli stessi risultino completamente distinti e separati da quelli alimentati dal Distributore e/o gestore di rete competente, cosicché in nessun caso sussista possibilità di parallelo (elettrico o meccanico), né di commutazione dei circuiti stessi nelle diverse alimentazioni;
- g) l'energia elettrica oggetto del Servizio di Trasporto non può essere utilizzata in locali diversi da quelli previsti nel Contratto, né ceduta sotto qualsiasi forma ad altro soggetto utilizzatore.

10.2 Il Distributore può effettuare controlli e, se risultano irregolarità, può sospendere i Servizi di Connessione sino al momento in cui il Cliente non comunicherà di aver provveduto all'adeguamento degli impianti.

Art. 11 Impianti ed apparecchi del Distributore o gestore di rete se diverso dal Distributore.

11.1 Il Cliente prende atto che:

- a) gli Impianti e apparecchi del Distributore o gestore di rete verranno utilizzati, laddove necessario, anche per le connessioni di terzi;
- b) lo stesso ha l'obbligo di custodire l'Apparecchiatura di misura con la diligenza del buon padre di famiglia, segnalando tempestivamente al Distributore e/o gestore di rete eventuali anomalie o malfunzionamenti della stessa;
- c) lo stesso è responsabile della conservazione e dell'integrità degli apparecchi del Distributore e/o gestore di rete situati nei luoghi di pertinenza del Cliente medesimo. In caso di danneggiamento effettuato da terzi, il Cliente è tenuto a presentare tempestivamente denuncia alle autorità di pubblica sicurezza o ad altre autorità competenti, trasmettendone copia al Distributore. Nel caso di responsabilità del Cliente, le spese per riparazioni o modifiche degli impianti e apparecchi di proprietà del Distributore, saranno rimborsate al Distributore;

d) gli apparecchi e gli impianti del Distributore devono essere sempre accessibili agli incaricati del Distributore e/o gestore di rete e non devono essere alterati/manomessi dal Cliente.

e) il Distributore o gestore di rete ha il diritto di accedere ai propri impianti e apparecchi, per le attività di propria competenza. Ove gli impianti e apparecchi del Distributore o gestore di rete siano ubicati all'interno dei luoghi di pertinenza del Cliente Finale - con esclusione dei luoghi di proprietà condominiale o destinati ad uso comune - l'accesso avverrà previo preavviso, salvo ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o connesse a possibili prelievi irregolari; Qualora il Cliente si opponga all'accesso del Distributore ai propri impianti, inclusa l'Apparecchiatura di misura, per lo svolgimento delle operazioni di sua competenza, ovvero lo stesso accesso venga in altro modo impedito, il Distributore potrà inviare specifica diffida al Cliente Finale, mettendo per conoscenza l'Utente del Trasporto e assegnando un termine, al decorrere del quale potrà adottare le azioni a tutela della propria posizione.

f) qualora l'Apparecchiatura di misura installata presso il Cliente, a seguito delle verifiche effettuate dal Distributore, evidenzia un errore, in eccesso o in difetto, nella registrazione delle misure, il Distributore e/o gestore di rete informa il Cliente e l'Utente del Trasporto mediante rilascio di copia della documentazione relativa alla verifica effettuata;

g) il Distributore o il gestore di rete non risponde dei danni connessi e correlati alla connessione alla rete del Punto di Prelievo del Cliente laddove l'Apparecchiatura di misura non sia correttamente funzionante e il Cliente non assicuri al Distributore l'accesso alla stessa;

h) può richiedere in qualsiasi momento la verifica dell'Apparecchiatura di misura e della tensione. Nel caso di verifiche richieste dal Cliente, le spese sono a carico di quest'ultimo se gli errori di misura risultano compresi entro i limiti di precisione previsti dalla normativa vigente per il misuratore, in caso di corretto funzionamento dell'orologio/calendario e/o nell'ipotesi in cui i valori di tensione rientrano nei limiti previsti dalla suddetta normativa tecnica vigente. Le spese di verifica verranno determinate in base a quanto previsto dagli articoli 9 e 19 del TIQC. Il loro esatto ammontare verrà in ogni caso comunicato al Cliente al momento della richiesta di verifica. Se invece gli errori di misura e/o i valori di tensione non risultano compresi entro i limiti sopraindicati e/o si rileva il non corretto funzionamento dell'orologio/calendario, le spese di verifica saranno a carico del Distributore e/o gestore di rete, il quale provvede al ripristino delle funzionalità.

11.2 Nel caso il Cliente richieda interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti a Impianti ed apparecchi del Distributore e/o gestore di rete, le spese sono a carico del Cliente se il guasto o il malfunzionamento non riguarda impianti e apparecchi del Distributore e/o gestore di rete. Il Cliente è tenuto a corrispondere al Distributore un importo pari al costo sostenuto dal Distributore e/o gestore di rete per l'intervento.

Art. 12 Ricostruzione dei prelievi a seguito di malfunzionamento dell'Apparecchiatura di misura o di prelievi irregolari.

12.1 Il Distributore o il gestore di rete, mediante propri incaricati che assumono la qualifica di incaricati di pubblico servizio, effettua verifiche metrologiche e di funzionamento sull'Apparecchiatura di misura di sua iniziativa, su richiesta del Cliente stesso o dell'Utente del Trasporto.

Qualora l'Apparecchiatura di misura installata presso il Punto di Connessione, a seguito delle verifiche effettuate, evidenzia un malfunzionamento che determina un errore nella registrazione della misura dell'energia, il Distributore e/o gestore di rete, informa l'Utente del Trasporto e il Cliente fornendo l'evidenza documentale della verifica effettuata.

12.2 Il Distributore ricostruirà le misure tenendo conto delle risultanze della verifica effettuata sull'Apparecchiatura di misura e di ogni altro elemento utile allo scopo.

La ricostruzione delle misure ha efficacia retroattiva e viene effettuata coerentemente con quanto previsto dalla regolazione e dalla normativa tecnica vigenti.

Qualora fosse necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione potranno essere installate altre Apparecchiature di misura atte a consentire un confronto tra l'energia effettivamente prelevata e quella irregolarmente misurata.

12.3 In caso di ricostruzione dei consumi, vengono comunicate al Cliente le seguenti informazioni: esito della verifica sull'Apparecchiatura di misura, misure ricostruite, inizio dell'anomalia o del prelievo irregolare, metodi di

ricostruzione utilizzati.

12. 4 Nel caso in cui il guasto o l'anomalia dell'Apparecchiatura di misura riscontrati in sede di verifica richiedano l'immediata sostituzione del misuratore, tale sostituzione avviene con le modalità previste dalla vigente regolazione. In caso di mancato consenso scritto alla sostituzione, il Distributore e/o gestore di rete sarà esonerato da ogni responsabilità relativa o collegabile alla irregolarità del Servizio di Trasporto dell'energia o alla correttezza delle registrazioni delle misure di energia elettrica, ricostruibili anche in via presuntiva ai sensi del presente articolo, fatta salva ogni azione del Distributore e/o gestore di rete tesa a ristabilire una situazione di correttezza nel rilevamento delle misure.

12.5 Il Cliente ha 30 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione dei risultati della ricostruzione dei prelievi da parte del Distributore per inviare le proprie osservazioni, adeguatamente documentate.

12. 6 Nel caso in cui vengano accertati prelievi irregolari (ivi inclusi i prelievi senza contratto) in relazione ai singoli Punti di Prelievo il Distributore invierà all'Utente del Trasporto e al Cliente, la documentazione che evidenzia quanto riscontrato oltre alla ricostruzione dei prelievi, che sarà effettuata con i criteri e le modalità di cui ai precedenti punti 12.2 e 12.3. Alla comunicazione dell'energia irregolarmente prelevata vengono aggiunti gli importi dovuti dal Cliente come ristoro degli eventuali danni agli impianti del Distributore (ivi compresa l'Apparecchiatura di misura), delle spese di verifica, e degli ulteriori costi sostenuti dal Distributore a causa della irregolarità riscontrata.

13 Casi di interruzione e limitazione del Servizio di Connessione.

13.1 Il Distributore e/o gestore di rete fornisce i servizi di connessione con continuità, salvo patti speciali, casi di forza maggiore e cause esterne non imputabili al Distributore, quali guasti provocati da Clienti, danni provocati da terzi (ad esempio, incendi, contatti fortuiti, danneggiamento di conduttori, etc.), nonché mancata alimentazione da interconnessione con altri esercenti o disposizioni di Terna, anche in attuazione del PESSE o della procedura RIGEDI, che comportino disalimentazioni totali o parziali della rete alla quale il Cliente è connesso.

13.2 Il Distributore e/o gestore di rete competente inoltre può interrompere i Servizi di Connessione per cause di oggettivo pericolo e per ragioni di servizio, cioè per manutenzione, per riparazione dei guasti sugli impianti elettrici, per ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi o per motivi di sicurezza anche connessi all'espletamento di altri servizi di pubblica utilità, o per consentire l'effettuazione di lavori da parte di terzi, adoperandosi per evitare, per quanto possibile, disturbo ai Clienti. Tali interruzioni nonché le interruzioni o limitazioni dei Servizi di Trasporto e Connessione dovute a cause accidentali non imputabili al Distributore, a scioperi, a ordini o provvedimenti delle autorità/enti competenti e di Terna, a variazioni di frequenza o tensione per cause accidentali non imputabili al Distributore oppure a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Distributore, non danno luogo a riduzioni delle somme dovute per il Servizio di Connessione né a risarcimento danni o indennizzi.

Art. 14 Danni causati dall'energia trasportata.

14.1 Il Distributore non risponde dei danni causati dall'energia trasportata, salvo che per cause a qualsiasi titolo imputabili al Distributore stesso.

Art. 15 Sospensione del Servizio di Connessione.

15.1 Il Distributore può sospendere il servizio di connessione, con addebito oltre che dei corrispettivi dovuti anche delle eventuali spese sostenute dal Distributore, nei casi di:

- venir meno di una delle condizioni del servizio di cui all'art. 2 lett. a), b), c), d);
- inadempimento da parte del Cliente di una delle obbligazioni di cui agli articoli 6, 8, 9, 10, 11, lett. c) e d).

e-distribuzione SpA – Società con unico socio - Sede legale 00198 Roma, Via Domenico Cimarosa n. 4 – Registro Imprese di Roma e Codice fiscale 05779711000 – R.E.A. 922436 - Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009 - Capitale Sociale Euro 2.600.000.000 i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA

15.2 La sospensione di cui al precedente comma ha luogo previo invio di una diffida con cui il Distributore preavverte il Cliente della sospensione intimandogli, entro un termine non inferiore a quindici giorni, di adempiere o di rimuovere le cause che determinano il venir meno delle condizioni del mantenimento del Servizio di Connessione con l'avvertimento che, in caso contrario, il servizio si intenderà definitivamente e automaticamente sospeso nel termine indicato nella comunicazione. Il Distributore si riserva la facoltà di inviare le predette comunicazioni anche all'Utente del Trasporto.

15.3 In tutti i casi contemplati nel presente articolo le comunicazioni scritte fra le parti si riterranno valide solo se trasmesse mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite PEC.

Art. 16 Decorrenza, durata e recesso.

16.1 Il Servizio di Connessione decorre dalla data di stipulazione del Contratto di Trasporto da parte dell'Utente del Trasporto, ovvero dalla data in cui l'Utente del Trasporto accetta il Mandato per la gestione di alcune attività riferite al servizio di connessione, rilasciato dal Cliente Finale in suo favore, in conformità a quanto previsto all'articolo 1. Il servizio di connessione ha durata indeterminata, fatti salvi i casi di recesso e sospensione previsti all'interno della presente Dichiarazione unilaterale.

16.2 Il Cliente ha facoltà di recedere dal Servizio di Connessione, secondo le modalità di cui ai successivi commi 16.3 e 16.4. Il recesso può anche essere esercitato parzialmente, ove il Servizio di Connessione riguardi una pluralità di Punti di prelievo.

16.3 Il recesso deve essere comunicato per iscritto e avrà efficacia a decorrere dal primo giorno successivo a quello della disattivazione del Servizio di Connessione che dovrà essere eseguita nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

16.4 Resta inteso, in ogni caso, che, nei casi specificamente previsti dalla regolazione o laddove il Cliente abbia rilasciato all'Utente del Trasporto il Mandato per la gestione di alcune attività riferite al Servizio di Connessione, la comunicazione di recesso dovrà essere inviata al Distributore esclusivamente per il tramite dell'Utente del Trasporto.

Art. 17 Modifiche ed integrazioni al Contratto.

17.1 Il Cliente prende atto che si intendono automaticamente efficaci nei suoi confronti eventuali condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge, dall'ARERA o da provvedimenti di pubbliche autorità o di altri soggetti competenti.

17.2 Parimenti, si intendono abrogate le clausole riportate nelle presenti Condizioni Tecniche che risultino incompatibili con le condizioni obbligatoriamente imposte ai sensi del precedente comma.

17.3 Qualora a seguito dei provvedimenti suddetti si renda necessaria l'integrazione delle Condizioni Tecniche o la sostituzione di una o più clausole ed i contenuti di detti provvedimenti non siano suscettibili di inserimento automatico, il Distributore provvederà a formulare le relative clausole integrative o modificative e a renderle note all'Utente del Trasporto per la successiva comunicazione al Cliente.

17.4 Le eventuali modifiche delle Condizioni Tecniche, apportate in conformità a quanto sopra previsto, non interrompono il servizio di connessione e non novano il sottostante rapporto contrattuale con il Cliente.

Art. 18 Comunicazioni.

18.1 Il Cliente prende atto che tutte le comunicazioni, fatta eccezione per quanto diversamente previsto nelle presenti Condizioni Tecniche, saranno trasmesse da ciascuna delle Parti via PEC, attraverso i canali digitali del Distributore (es. sito web e app) o telefonicamente al numero verde 803.500.

18.2 Con riferimento alle segnalazioni relative ai guasti agli impianti di e-distribuzione, il Cliente potrà comunicare telefonicamente con il Distributore a mezzo dell'apposito servizio telefonico al numero verde **803.500** o attraverso i canali digitali del Distributore (es. chatbot sito web, app, etc.).

Art. 19 Protezione dei dati personali

19.1 Il Distributore tratterà in qualità di Titolare del trattamento i dati personali dei Clienti Finali, quali i dati identificativi, di contatto e quelli relativi alla fornitura e al consumo di energia elettrica per le finalità legate all'erogazione del Servizio di Connessione, distribuzione e misura di energia elettrica e ogni ulteriore attività conseguente e connessa, in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento EU 2016/679 ("RGPD"), al d.lgs. n. 196/2003 ("Codice Privacy") e a quanto definito nell'informativa privacy disponibile al link <https://www.e-distribuzione.it/privacy/Cienti.html>.

Art. 20 Disposizioni di legge vigenti.

20.1 Per quanto non diversamente disciplinato, si fa riferimento alla normativa vigente e ai provvedimenti emanati dalle competenti autorità.

Art. 21 Rapporto con il Contratto di Trasporto.

21.1 Per quanto possa occorrere ai fini dell'interpretazione e/o applicazione della presente Dichiarazione unilaterale, le parti si danno reciprocamente atto che il Servizio di Connessione è presupposto necessario al Servizio di Trasporto .